



COMUNE DI MEZZOJUSO
(Comune della Città Metropolitana di Palermo)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
IL RICONOSCIMENTO DELLE UNIONI CIVILI**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 21 DEL 24/05/2016

SOMMARIO

Articolo 1 – Principi generali	2
Articolo 2 – Attività di sostegno delle unioni civili.....	2
Articolo 3 – Iscrizione nel Registro.:::	2
Articolo 4 – Rilascio di attestato di unione civili	3
Articolo 5 – Cancellazione dal Registro	3
Articolo 6 – Trattamento dei dati personali	4
Articolo 7 – Disposizioni transitorie.....	4
Articolo 8 – Entrata in vigore	4

REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELLE UNIONI CIVILI

ART. 1 – PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune di Mezzojuso, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, tutela e sostiene la piena dignità umana e sociale delle unioni civili e delle convivenze, ne promuove il pubblico rispetto favorendone l'integrazione e lo sviluppo nel contesto sociale, culturale ed economico anche attraverso atti che consentano l'accesso ai benefici che l'amministrazione comunale riconosce in materia di diritto alla casa, ai servizi sociali e rispetto a qualunque ambito verso il quale il comune possa esercitare le proprie prerogative. Garantisce l'attuazione dei principi costituzionali di non discriminazione, pari opportunità e libertà individuale in attuazione dei principi di tutela e uguaglianza sanciti dagli articoli 2 e 3 della Carta Costituzionale, e dalla legge Regionale n. 6 del 20 marzo 2015 pubblicata sulla GURS n. 13 del 27.03.2015.
2. La disciplina comunale delle unioni civili ha esclusivamente rilevanza amministrativa ai fini di cui all'articolo 1 del presente Regolamento.
3. La disciplina comunale delle unioni civili non interferisce in alcun modo con la vigente disciplina normativa in materia di anagrafe e stato civile, con il diritto di famiglia e con altra normativa di tipo civilistico e comunque riservata allo Stato, così come con le competenze amministrative di qualunque altra Pubblica Amministrazione.

ART. 2 – ATTIVITA' DI SOSTEGNO DELLE UNIONI CIVILI

1. Ai fini del presente Regolamento è considerata Unione Civile il rapporto affettivo e/o di mutua solidarietà tra due persone maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso che non siano legate tra loro da vincoli giuridici e parentali coabitanti da almeno un anno ed aventi residenza nel comune di Mezzojuso e che hanno chiesto ed ottenuto, avendone i requisiti, la registrazione amministrativa nel Registro delle Unioni Civili.
2. Le aree tematiche prioritarie nel cui ambito sono attivate azioni di contrasto alla discriminazione sono:
 - a) servizi abitativi;
 - b) servizi di assistenza sociale;
 - c) politiche per giovani, genitori e anziani;
 - d) sport e tempo libero;
 - e) formazione, scuola e servizi educativi;
 - f) diritti e partecipazione;
 - g) servizi cimiteriali;
 - h) trasporti.
3. Gli atti dell'Amministrazione devono prevedere per le unioni civili condizioni non discriminatorie di accesso agli interventi in tali aree, evitando di produrre condizioni di svantaggio economico e sociale, nel quadro generale della particolare attenzione alle condizioni di disagio economico-sociale.

ART. 3 – ISCRIZIONE NEL REGISTRO

1. Possono richiedere di essere iscritte al registro delle unioni civili due persone maggiorenni, coabitanti da almeno un anno ed aventi residenza nel Comune di Mezzojuso, di cittadinanza italiana o straniera, non legate tra loro da vincoli di matrimonio, parentela, adozione, affinità, tutela,

curatela o da altri vincoli giuridici, ma solo da vincoli affettivi. O per motivi di reciproca assistenza morale e/o materiale.

2. Possono altresì, richiedere di essere iscritte al registro delle unioni civili due persone maggiorenni che avendo i requisiti di cui al comma precedente ed avendo ottenuto la residenza nel comune di Mezzojuso da almeno un anno, dimostrino lo status di coabitazione da almeno un anno nel Comune di provenienza o risultino già iscritte nel registro delle unioni civili o similare di altro Comune.

3. Le iscrizioni nel Registro avvengono esclusivamente sulla base di una domanda presentata al Comune congiuntamente dagli interessati.

4. Al fine dell'iscrizione nel registro, gli interessati devono aver già costituito famiglia anagrafica ai sensi dell'articolo 4 del dpr n. 223/1989 (Regolamento anagrafico). Il riferimento alla famiglia contenuto nell'articolo 4 del D.P.R. 223/1989 va inteso in senso esclusivamente anagrafico, in considerazione della differenza tra le unioni civili, come formazioni sociali, previste e tutelate dall'art. 2 della Costituzione e la famiglia tutelata dall'art. 29 della Costituzione.

5. L'iscrizione è disposta entro 30 giorni dalla richiesta previa verifica dell'effettiva coabitazione accertata esclusivamente sulla base delle risultanze del registro della popolazione residente del Comune di Mezzojuso.

6. La domanda deve contenere la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti previsti e l'assenza delle cause che ne impediscono, secondo il presente regolamento, la relativa iscrizione.

7. L'iscrizione nel Registro delle Unioni Civili non costituisce nuovi status e non riconosce poteri o doveri diversi ed ulteriori rispetto a quelli già riconosciuti dall'Ordinamento giuridico agli stessi soggetti. Il Registro delle Unioni Civili non ha alcuna relazione o connessione con l'Ordinamento dell'Anagrafe della Popolazione Residente e con l'Ordinamento dello Stato Civile e non interferisce con la tenuta dei Registri Anagrafici e dello Stato Civile, disciplinata da norme dello Stato.

ART. 4 – RILASCIO DI ATTESTATO DI UNIONE CIVILE

1. L'Amministrazione Comunale rilascia, su richiesta degli interessati iscritti al registro, l'attestato di "unione civile basata su vincolo affettivo", in relazione a quanto documentato dal registro delle unioni civili. L'attestato viene rilasciato ai soli fini del riconoscimento di diritti e benefici previsti da atti e disposizioni comunali.

ART. 5 – CANCELLAZIONE DAL REGISTRO

1. Il cessare della situazione di coabitazione e/o di residenza nel Comune di Mezzojuso determina la cancellazione dal registro. Essa può essere disposta d'ufficio ovvero su comunicazione di una o di entrambe le parti interessate.

2. Nel caso in cui permanga la coabitazione, ma vengano meno i rapporti affettivi, la cancellazione avviene esclusivamente a seguito di richiesta di una o di entrambe le parti interessate. Nel caso in cui non vi sia una richiesta congiunta, l'Ufficio provvede ad inviare all'altro componente una comunicazione ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990.

3. Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale sia venuta a conoscenza di fatti che comportino la cancellazione dal registro, per i quali non sia stata resa la prescritta comunicazione, provvede d'ufficio e tale violazione viene sanzionata con la dichiarazione di decadenza dei benefici eventualmente ottenuti senza averne diritto.

4. Nel caso in cui l'ufficio competente abbia provveduto d'ufficio alla cancellazione dal registro, il provvedimento di cancellazione dovrà essere comunicato agli interessati.

Articolo 6 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il trattamento dei dati personali contenuti nel Registro è effettuato nel rispetto delle norme sulla riservatezza dei dati personali.
2. La comunicazione dei dati contenuti nel registro è consentita esclusivamente agli interessati e agli organi della pubblica amministrazione o agli incaricati di pubblico servizio ai fini della tutela dei diritti riconosciuti alle unioni civili nello svolgimento dei procedimenti di propria competenza.

ART. 7 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento la Giunta comunale dovrà provvedere, dandone idonea pubblicità, ad istituire il registro delle unioni civili, ad individuare l'ufficio competente alla tenuta del registro e a predisporre la modulistica da utilizzare.

ART. 8 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo dalla pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione di approvazione.
2. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento cesseranno l'efficacia e l'applicabilità di ogni altra norma regolamentare non compatibile con le disposizioni del presente Regolamento.